

n° 6 anno V - Giugno 1996  
Periodico mensile  
dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia  
Spedizione in abbonamento postale 50%

# L'INGEGNERE UMBRO



17

# LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Francesco Asdrubali,  
Franco Cotana,  
Federico Rossi.



La legislazione italiana in materia di acustica e di prevenzione dei rischi derivanti dal rumore, pur presentando alcuni provvedimenti specifici, emanati tra l'altro sotto forma di decreti (D.P.C.M. 1/03/91; D.L. n. 277/91), mancava fino ad oggi di un inquadramento generale del problema, con la definizione di criteri, competenze, scadenze, controlli e sanzioni

A distanza di oltre quattro anni dalla prima proposta di legge e dopo un iter sofferto e travagliato è stata finalmente emanata la **legge quadro sull'inquinamento acustico** (n° 447 del 26/10/1995, supplemento ordinario alla G. U. n° 254 del 30/12/95); si tratta di un avvenimento atteso da tutti gli operatori del settore ed estremamente importante per gli innumerevoli risvolti nel campo delle costruzioni, dei trasporti, dell'industria e delle attività umane in generale.

La legge, dopo aver fissato le finalità e definito alcuni concetti fondamentali quali l'inquinamento acustico, le sorgenti di rumore ed i valori limite di emissione, stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di inquinamento acustico, fornisce indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico; fissa infine le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di emissione ed indica gli organismi preposti ai controlli.

Trattandosi di una legge-quadro, essa fissa solo i principi generali, demandando ad altri organi dello Stato (Ministeri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici, della Sanità, dei Trasporti, ecc.) l'emanazione di decreti e di regolamenti di attuazione. Nella migliore delle ipotesi, saranno necessari almeno diciotto mesi perché la nuova disciplina sul rumore possa

essere completamente attuata; è stato tuttavia già stimato che nei prossimi dieci anni si potranno attivare ottomila miliardi di investimenti per interventi di bonifica, prevenzione e risanamento nel settore dell'inquinamento acustico.

La finalità della legge è quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione (art. 1).

L'articolo 2, comma 1, riporta alcune definizioni di base (inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora fissa, sorgente sonora mobile, valori limite di emissione e di immissione); vengono poi definiti dei nuovi parametri per caratterizzare i fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) ed i valori di qualità (i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge). La legge si preoccupa pertanto non solo della tutela della salute ma anche, a differenza del D.P.C.M. 1/03/91, del conseguimento di un clima acustico ottimale per il *comfort* delle persone. I valori limite di immissione sono distinti, concordemente con quanto previsto dal D.P.C.M. del 1/03/91, in valori limite assoluti e valori limite differenziali (comma 3).

Al comma 5 vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore; questi possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al fine della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico viene quindi riconosciuta non solo l'importanza degli interventi di tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le vie di propagazione o sui ricettori, ma soprattutto sono presi in considerazione strumenti quali i piani urbani del traffico e più in generale i piani urbanistici.

Il comma 6 è di fondamentale importanza per i tecnici ed i professionisti del settore, in quanto viene introdotta la definizione di **tecnico competente**: è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori di rumore definiti dalla legge, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo. L'attività di tecnico competente può essere svolta presentando apposita domanda all'assessorato regionale competente, comprovando un'esperienza continuativa nel settore di almeno due anni per i laureati ed indirizzo scientifico e di quattro anni per i diplomati ad

indirizzo tecnico. Sono invece abilitati tutti i diplomati in servizio presso le strutture pubbliche territoriali che svolgono, alla data di entrata in vigore, attività nel campo dell'acustica ambientale.

Le competenze assegnate allo Stato, tramite l'emanazione di appositi decreti (art. 3), sono molteplici e piuttosto articolate; si segnalano tra i compiti di maggiore interesse:

- la determinazione dei livelli massimi di cui all'articolo 2;
- il coordinamento dell'attività di certificazione e di omologazione dei prodotti ai fini del contenimento del rumore;
- la determinazione delle tecniche di rilevamento del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
- il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica;
- la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;
- l'indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade, strade statali;

Importanti funzioni di coordinamento e di controllo sono inoltre assegnate alle Regioni (art. 4); queste devono provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore, ad emanare leggi regionali volte a:

- stabilire i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle disposizioni vigenti, nonché le modalità, le scadenze e le sanzioni relative;
- determinare le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture, adibiti ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative;
- fissare le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni dei piani di risanamento acustico e per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e all'aperto.

Le Regioni, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, hanno inoltre il compito di definire le priorità e predispongono un piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

Negli art. 6 e 7 sono individuate le competenze specifiche dei Comuni, i rapporti dei Comuni con gli altri enti locali, i contenuti dei piani di risanamento acustico.

In particolare sono specificati alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di carattere urbanistico-territoriale, quali la classificazione del territorio comunale (art. 4, comma 1, lettera a), il coordinamento degli strumenti urbanistici, l'adozione dei piani di risanamento acustico (art. 7), la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai

veicoli.

Il comma 1 fissa inoltre la competenza comunale in materia di autorizzazioni ai valori limite di immissione (art. 2, comma 3) per lo svolgimento di attività temporanee in suolo pubblico.

Le istituzioni locali, in particolare i Comuni, assumono finalmente un ruolo centrale in merito al problema dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo. Tale evento è stato, per molto tempo, auspicato; infatti la conoscenza delle specifiche problematiche locali è un presupposto indispensabile per l'espletamento di azioni relative ad una materia così strettamente legata alla realtà territoriale.

Le ricadute di carattere tecnico-professionale della Legge sono molteplici; in particolar modo nell'art. 8 vengono previsti alcuni adempimenti il cui espletamento non può prescindere dalla collaborazione con figure professionali specializzate.

Viene stabilito infatti che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n° 349 dell'8 luglio 1986, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. È fatto inoltre obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree destinate alla realizzazione delle opere per uso pubblico e sono fissate nuove procedure per la redazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie.

L'art. 9 prevede la possibilità, qualora richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per i Sindaci, i Prefetti, i Presidenti di Province o Regioni di emanare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento di emissioni sonore.

L'art. 10 riguarda le sanzioni amministrative, che prevedono il pagamento di somme variabili da 500.000 a 20.000.000 di lire; il 70% dei proventi dello Stato derivanti dall'applicazione di tali sanzioni viene devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico di cui all'art. 7.

L'art. 11 riguarda i regolamenti di esecuzione della Legge.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 riguardano infine i messaggi pubblicitari (viene finalmente fatto divieto di trasmettere sigle e spot pubblicitari con potenza sonora superiore a quella dei programmi!), i contributi agli Enti locali, i controlli, il regime transitorio e l'abrogazione di norme incompatibili. Per quanto riguarda i controlli, la novità introdotta è rappresentata dalla possibilità per le Province di avvalersi quali organi tecnici delle A.R.P.A. (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).

Il Gruppo di Acustica dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia si è già attivato in merito ad alcuni degli adempimenti previsti dalla legge, prendendo contatti con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Umbria, ed esortando tutti i componenti a presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente. Verrà inoltre segnalata alla Regione la disponibilità, da parte di alcuni componenti del Gruppo, a partecipare alla Commissione per l'elaborazione della legge regionale.